



COMUNE DI MARUGGIO

(Provincia di Taranto)

Prot. Gen. N. 13238 del 29/10/2019

Ordinanza Sindacale

N. 58 del 29/10/2019

OGGETTO:	Ordinanza sindacale in difesa delle api e di tutti gli insetti pronubi sull'uso di fitofarmaci ed erbicidi in fioritura.
-----------------	--

II SINDACO

Premesso che è intenzione dell'amministrazione comunale ai fini della tutela della salute pubblica, attuare delle azioni positive in chiave ambientale e di tutela della biodiversità, come già fatto da alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui la Francia, in ordine alla difesa delle api, molto sensibili ai veleni chimici, la cui sopravvivenza è di vitale importanza per l'esistenza umana, atteso che, il 90% della produzione alimentare deriva, direttamente o indirettamente, dal lavoro di impollinazione dei suddetti insetti;

Considerato che la Legge Regionale n. 45/2014, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura", all'articolo 9, ha sancito precise prescrizioni in materia di "*Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari*", disponendo al comma 1, quanto segue:

"1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004, sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi dannosi alle api;

a) durante il periodo di fioritura, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;

b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

2. Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura, essenziali per salvaguardare la produzione, sono effettuati con prodotti selettivi solamente nei casi di necessità accertata dall'ufficio regionale competente in materia di malattia delle piante; in tal caso, il predetto ufficio, per il tramite dell'Osservatorio apistico regionale, informa gli apicoltori che detengono alveari nel raggio di tre chilometri dai campi nei quali i trattamenti saranno eseguiti.

3. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell'ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. Chiunque violi le disposizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9 è punibile con una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro.”

Che a fronte di prescrizioni così precise e nette, l'Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto delle norme di legge, monitorando periodicamente, in stretto contatto con gli apicoltori e con le associazioni apistiche riconosciute dalla Regione Puglia, lo stato di salute delle famiglie di “apis mellifera” nel territorio comunale;

Che a tal fine, si ritiene pertanto necessario ed urgente difendere questo importantissimo insetto dai pesticidi e altri veleni, utilizzati soprattutto in agricoltura, tra cui: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, thiacloprid e acetamiprid, vietandone il loro utilizzo;

Vista altresì la necessità di promuovere e salvaguardare il territorio e le colture dall'uso intensivo e inappropriato di prodotti fitosanitari ed erbicidi (diserbanti);

Valutato che si rende necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del principio di precauzione recepito nel diritto dell'Unione Europea;

Visto il Regolamento CE n. 485/2013 e i relativi provvedimenti applicativi emanati dal Ministero della Salute per quanto riguarda le condizioni di approvazione e uso dei principi attivi usati nei trattamenti fitosanitari;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

Per motivi di tutela della salute ed igiene pubblica, della falda idrica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di prevenire anche emergenze sanitarie:

1. È FATTO ASSOLUTO DIVIETO sul territorio comunale di effettuare trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, ed i seguenti insetticidi: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, thiacloprid e acetamiprid, dannosi alle api e ai pronubi:

- a. durante il periodo di fioritura, dalla apertura del fiore fino alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché sulla vegetazione spontanea, con erbicidi;

- b. in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni erboree; in tal caso i trattamenti possono essere eseguiti previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali erbe sradicate si presentino completamente essiccati, in modo da non attivare più le api e gli insetti pronubi in genere.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente Ordinanza sono punibili ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Puglia n. 45/2014, con una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

DEMANDA

Agli organi della Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale, alla Forza Pubblica in generale, alla ASL TA, all'Arma Carabinieri "Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari".

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, addì 29/10/2019

IL SINDACO
Dott. A. Alfredo LONGO

The image shows a handwritten signature in purple ink over a horizontal line. To the right of the signature is the official seal of the Comune di Maruglio. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "COMUNE DI MARUGLIO" at the top and "Prox. el Taranto" at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a coat of arms with a crown on top, a shield with a cross and other symbols, and a banner below it.